



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROVIGO

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 26 marzo 2020 e modificato con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 26 febbraio 2021)

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto all'art. 26 comma c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n° 274 – *“Spetta all'associazione sindacale – oggi Collegio – di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, - oggi Consiglio Nazionale - costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n° 2537”*.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Con il termine “quota annuale” deve intendersi il contributo da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti, dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione.

Per “anno” (o “anno solare”) si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce, con propria delibera, l'importo del contributo relativo all'anno successivo.

In mancanza di delibera l'importo dovrà intendersi invariato rispetto all'anno precedente.



ARTICOLO 3 - SCADENZA DEL VERSAMENTO

La quota annuale dovuta da ciascun iscritto dovrà essere corrisposta nei modi e nei termini che verranno stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo del Collegio per ciascun anno.

Per quanto riguarda le STP iscritte nell'elenco speciale e gli iscritti entro il 30mo anno di età, compiuti nell'anno solare, la quota annuale ridotta dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione nei termini e nei modi che verranno stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo del Collegio per ciascun anno.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PagoPa con le modalità precisate nell'articolo 5 del presente regolamento.

Le date di scadenza saranno comunicate almeno trenta giorni prima.

ARTICOLO 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo.

Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso.

Solo in casi particolari, quali ad esempio l'inabilità all'esercizio della professione o il decesso, il Consiglio può valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota gli iscritti (ovvero gli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell'iscritto) che presentano apposita domanda motivata e documentata.

In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo.

In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.

In caso di **re-iscrizione** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di re-iscrizione nel corso dello stesso anno solare.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi da/o ad altro Collegio Provinciale devono essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio Provinciale di appartenenza al momento dell'istanza di cancellazione o trasferimento.

Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - AVVISI DI PAGAMENTO

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo, all'inizio dell'esercizio del nuovo anno e comunque entro il mese precedente alla data della prima scadenza, con relativo avviso pubblicato sul sito del Collegio ed inviato con apposita circolare a mezzo posta certificata (PEC), informa tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento, delle scadenze previste per la riscossione del contributo annuale.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo della quota annuale;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento;
- le conseguenze in caso di morosità del versamento della quota secondo quanto disposto ai successivi articoli 6 – 7 – 8 e 9.

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo non è responsabile per eventuali variazioni dell'indirizzo di posta certificata (PEC) non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della comunicazione.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la Segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o via fax, o per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite lettera recapitata a mano e protocollata presso la sede del Collegio.

L'iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

ARTICOLO 6 - ISCRITTI MOROSI

Gli iscritti che non pagano la quota entro le determinate scadenze sono ritenuti morosi, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

L'Ufficio di Segreteria, dopo aver ricevuto i report dei flussi bancari o da altri canali relativi ai pagamenti della quota associativa, effettuerà le verifiche del caso entro e non oltre il mese successivo alle scadenze.

Quindi, verrà inviato agli inadempienti a mezzo posta certificata (PEC), avviso unico di sollecito del versamento con il quale si notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento.



La nota di sollecito costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora e avviso prodromico al provvedimento disciplinare previsto dall'art. 8 del presente regolamento e dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 N. 274.

Entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, nel rispetto del dettato dell'art. 12 del Regio Decreto 11.02.1929 n. 274, verrà discusso e definito il procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo (sospensione per morosità).

ARTICOLO 7 – IMPORTI PER SPESE GESTIONE MOROSITA'

Qualora l'iscritto moroso a seguito avviso unico di sollecito del versamento a mezzo PEC così come previsto all'art. 6 non provveda entro e non oltre il quindicesimo giorno alla regolarizzazione della quota alla stessa saranno applicati gli importi di diritti di Segreteria per gestione pratica pari ad **€ 50,00 omnicomprendivi**.

ARTICOLO 8 - SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti oltre il termine riportato all'art. 6 del presente regolamento, **sono assoggettabili alla sanzione disciplinare della sospensione** dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall'**art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382"** il quale dispone quanto segue:

"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta - maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento - oltre alle eventuali spese di notifica e di diritti previsti per la definizione del procedimento disciplinare.



I sospesi dall'esercizio della professione non beneficiano dei servizi offerti dal Collegio ma rimangono iscritti all'Albo e, pertanto, **sono tenuti** comunque al pagamento della quota annuale anche per il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il timbro professionale deve essere depositato presso il Collegio.

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rovigo, nei confronti dei morosi sospesi dall'Albo che non abbiano sanato la loro posizione debitoria entro il 31 gennaio dell'anno successivo, potrà valutare di procedere al recupero forzoso delle somme dovute con addebito delle ulteriori spese.

ARTICOLO 9 - RIDUZIONE O ESCLUSIONE DEGLI IMPORTI PER SPESE GESTIONE MOROSITA'

Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato, può deliberare di **ridurre** o **esonere** dagli importi per spese gestione morosi, così come definiti all'art. 7, nelle ipotesi dovute a **cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore**, presentando le dovute certificazioni.

ARTICOLO 10 – NORME FINALI

Il presente Regolamento **entra in vigore a partire dal 26 febbraio 2021**.

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a/m e-mail e pubblicato sul sito web del Collegio.

Il Consiglio Direttivo